

Causa C-922/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

17 dicembre 2019

Giudice del rinvio:

Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

13 dicembre 2019

Ricorrente:

Stichting Waternet

Resistente:

MG

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte su una controversia tra la Stichting Waternet (in prosieguo: «Waternet»), un fornitore di acqua potabile, e MG, un privato che si è trasferito, relativa alla questione di stabilire se la fornitura di acqua potabile ad opera di Waternet costituisca una fornitura non richiesta e, in tal caso, se da ciò discenda che in capo a MG non si è configurato alcun obbligo di pagamento.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La presente domanda in forza dell'articolo 267 TFUE verte in primo luogo sull'interpretazione degli articoli 9 della direttiva 97/7/CE e 27 della direttiva 2011/83/UE, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2005/29/CE e con il punto 29 dell'allegato I della medesima, e segnatamente della nozione di «fornitura non richiesta» (di acqua potabile). Una siffatta fornitura configura una pratica commerciale sleale vietata. In secondo luogo ci si interroga sulla questione se le citate disposizioni della direttiva ostino all'esistenza di un contratto.

Questioni pregiudiziali

1. Se gli articoli 9 della direttiva sulla vendita a distanza e 27 della direttiva sui diritti dei consumatori, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 5, e il punto 29 dell'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, debbano essere interpretati nel senso che si configura una fornitura non richiesta di acqua potabile, ai sensi di dette disposizioni, se la pratica commerciale del fornitore di acqua potabile consiste in quanto segue:

(i) in forza di legge il fornitore di acqua potabile (a) all'interno della zona di distribuzione ad esso assegnata ha la competenza esclusiva nonché l'obbligo di fornire acqua potabile mediante condotte idriche e (b) è tenuto a offrire a chi lo richieda un allacciamento all'approvvigionamento pubblico d'acqua potabile nonché una fornitura di acqua potabile;

(ii) il fornitore di acqua potabile mantiene l'allacciamento dell'abitazione del consumatore all'approvvigionamento pubblico d'acqua potabile esistente prima che il consumatore si stabilisse nell'abitazione, per cui le condotte idriche nell'abitazione del consumatore sono sotto pressione e il consumatore, dopo aver compiuto un atto attivo e consapevole – consistente nell'apertura del rubinetto o in un atto analogo – se lo desidera può attingere acqua, anche dopo che il consumatore ha comunicato di non voler stipulare un contratto di fornitura di acqua potabile; e

(iii) il fornitore di acqua potabile addebita costi nella misura in cui il consumatore ha effettivamente attinto acqua potabile compiendo un atto attivo e consapevole, fermo restando che le tariffe addebitate sono a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie, e che questo viene controllato dallo Stato.

2. Se gli articoli 9 della direttiva sulla vendita a distanza e 27 della direttiva sui diritti dei consumatori, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 5, e il punto 29 dell'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, ostino alla presunzione che tra il fornitore di acqua potabile e il consumatore esista un contratto di fornitura di acqua potabile allorché (i) il consumatore, come il consumatore medio nei Paesi Bassi, sa che alla fornitura di acqua potabile sono connessi costi, (ii) ciononostante il consumatore per un lungo periodo consuma sistematicamente acqua potabile, (iii) il consumatore, anche dopo aver ricevuto dal fornitore di acqua potabile una lettera di benvenuto, fatture e solleciti di pagamento, persiste nel consumo di acqua potabile e (iv) il consumatore, dopo il rilascio di un'autorizzazione giudiziaria per tagliare l'allacciamento di acqua potabile dell'abitazione, comunica di voler stipulare un contratto con il fornitore di acqua potabile.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: considerando 16; articoli 9, 14

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»): considerando 6, 7 e 17; articoli da 5 a 9 e 15; allegato I, punto 29

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: articoli 3, 4 e 27

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Burgerlijk Wetboek (Codice civile dei Paesi Bassi, in prosieguo: il «C.C.»): articoli 7:7, paragrafo 2 (versione precedente), e 7:7, paragrafo 2 (versione attuale)

Wet van 18 juli 2009, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet) [Legge del 18 luglio 2009, recante nuove disposizioni relative alla produzione e alla distribuzione di acqua potabile e all'organizzazione dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile (Legge sull'acqua potabile)]: articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, da 10 a 13

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/14677, houdende regels met betrekking tot het afsluiten van kleinverbruikers van drinkwater (Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater) [Regolamento del Segretario di Stato alle infrastrutture e all'ambiente, del 17 aprile 2012, n. IENM/BSK-2012/14677, recante norme relative al taglio degli allacciamenti dei piccoli consumatori di acqua potabile (Regolamento sulla politica di taglio degli allacciamenti per i piccoli consumatori di acqua potabile)]: articoli 2, 3, 4, 6

Besluit van 23 mei 2011, houdende bepalingen inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterbesluit) [Decreto del 23 maggio 2011, recante disposizioni relative alla produzione e alla distribuzione di acqua potabile e all'organizzazione dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile (Decreto sull'acqua potabile)]

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 juni 2011, nr. BJZ2011046947 houdende nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater (Drinkwaterregeling) [Regolamento del Segretario di Stato alle infrastrutture e all'ambiente, del 14 giugno 2011, n. BJZ2011046947, recante norme specifiche relative a taluni punti sulla fornitura di acqua potabile, dell'acqua calda e dell'acqua per uso domestico (Regolamento sull'acqua potabile)]

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Nella prassi dei Paesi Bassi in caso di trasloco di un consumatore l'allacciamento dell'acqua potabile non viene (subito) chiuso, neppure se il precedente inquilino ha receduto dal contratto e l'inquilino attuale non ha (ancora) stipulato un contratto con il fornitore di acqua potabile. Questa prassi discende tra l'altro dall'obbligo di legge del fornitore di acqua potabile di attuare una politica volta ad evitare che ai consumatori sia tagliato l'allacciamento pubblico di acqua potabile.
- 2 Dal settembre 2012 MG è l'inquilino di un'abitazione ad Amsterdam (in prosieguo: «l'abitazione»). Quando è entrato nell'abitazione egli non si è presentato come nuovo inquilino a Waternet – un'impresa che in forza della legge sull'acqua potabile ha la competenza esclusiva di fornire acqua potabile tramite le condotte idriche del comune di Amsterdam – e l'inquilino precedente non ha receduto dal suo contratto. Waternet ha fornito acqua potabile a questo indirizzo.
- 3 Le fatture per la fornitura di acqua potabile nel periodo sino al 1° gennaio 2014 sono state pagate dal precedente inquilino dell'abitazione.
- 4 Il 12 novembre 2014 Waternet ha inviato a MG una c.d. lettera di benvenuto.
- 5 Dal 18 novembre 2014 Waternet ha inviato a MG fatture per la fornitura di acqua potabile nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2014.
- 6 MG non ha pagato le fatture inviate da Waternet relative al periodo dal 1° gennaio 2014 al 18 novembre 2016.
- 7 Waternet ha avviato un'azione dinanzi al giudice cantonale del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) nei confronti di MG, volta in primo luogo al pagamento dell'acqua potabile fornita. Tale giudice ha respinto la domanda con decisione del 4 novembre 2016.
- 8 Quindi Waternet ha impugnato tale decisione dinanzi al gerechtshof Amsterdam (Corte d'appello di Amsterdam). Waternet ha chiesto a detto giudice di annullare la decisione del 4 novembre 2016 e di condannare MG al pagamento di EUR 283,79, aumentati degli interessi legali e delle spese, per il consumo di acqua nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 18 novembre 2016. In una sentenza del 10 aprile 2018 il gerechtshof Amsterdam ha confermato la decisione in parola.

- 9 Successivamente Waternet ha presentato ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi; in prosieguo: il «giudice del rinvio»).

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 10 MG fa sostanzialmente valere di non avere stipulato alcun contratto con Waternet e che Waternet gli ha fornito acqua potabile mentre egli non lo aveva richiesto.
- 11 Waternet sostiene anzitutto che il gerechtshof Amsterdam si è basato su un errore di diritto riguardo alla nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi dell'articolo 7:7, paragrafo 2, C.C. (versione attuale). Secondo Waternet non si configura alcuna «fornitura non richiesta» se il consumatore, di cui occorre presumere che abbia bisogno di acqua per la sua abitazione, sceglie egli stesso di attingere acqua avvalendosi di un obbligo di legge di allacciamento e di fornitura posto in capo al fornitore di acqua. Questo vale in ogni caso nei Paesi Bassi, dove il fornitore d'acqua potabile opera come monopolista in un mercato con tariffe regolamentate e senza meccanismo di mercato, per cui in linea di principio non si può configurare una pratica commerciale aggressiva. È inoltre rilevante che il fornitore d'acqua non dispone di un'effettiva possibilità di impedire il consumo dell'acqua. Inoltre Waternet precisa che l'articolo 7:7, paragrafo 2, C.C. (versione precedente) non si applica alla fornitura di acqua potabile e non osta a che il consumo di acqua potabile comporti l'esistenza di un contratto.
- 12 In secondo luogo Waternet deduce che il gerechtshof Amsterdam ha erroneamente dichiarato che tra Waternet e MG non esiste un contratto. Secondo Waternet il gerechtshof Amsterdam non ha tenuto conto del fatto che (i) MG sapeva che la fornitura di acqua potabile non è gratuita, (ii) MG ciononostante ha consumato sistematicamente acqua potabile per quasi quattro anni, (iii) MG ha continuato a consumare acqua potabile dopo aver ricevuto la lettera di benvenuto di Waternet e le successive fatture e solleciti, e (iv) MG, dopo il rilascio di un'autorizzazione giudiziaria a tagliare l'allacciamento di acqua potabile dell'abitazione, ha comunicato di voler comunque stipulare un contratto con Waternet.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

Prima questione

- 13 Il giudice del rinvio osserva di dover accertare se la pratica commerciale di Waternet sia sleale per il fatto che si configura una fornitura di acqua potabile non richiesta.
- 14 Esso osserva che una siffatta fornitura è vietata in forza dell'articolo 7:7, paragrafo 2, C.C. (versione precedente), che è rilevante per giudicare sulla domanda di Waternet relativa al periodo dal 1° gennaio 2014 al 12 giugno 2014, e in forza dell'articolo 7:7, paragrafo 2, C.C. (versione attuale), che è rilevante per

pronunciarsi sulla domanda di Waternet relativa al periodo decorrente dal 13 giugno 2014. Le forniture non richieste sono inoltre vietate in forza degli articoli 5, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 e del punto 29 dell'allegato I della medesima, 9 della direttiva 97/7 e 27 della direttiva 2011/83.

- 15 Esso spiega che la fornitura di acqua potabile di cui trattasi presenta le seguenti caratteristiche:
- 1) entro la sua zona di distribuzione Waternet ha per legge la competenza esclusiva e l'obbligo di fornire acqua potabile tramite le condotte idriche;
 - 2) Waternet è tenuta in forza di legge a offrire a chi lo richieda un allacciamento all'approvvigionamento pubblico di acqua potabile e la fornitura di acqua potabile;
 - 3) Waternet ha mantenuto l'allacciamento all'approvvigionamento pubblico di acqua potabile già esistente dell'abitazione di MG. Pertanto le condotte idriche in detta abitazione hanno continuato ad essere sotto pressione e MG poteva attingere acqua quando lo desiderava, anche dopo aver comunicato di non voler stipulare un contratto di fornitura di acqua potabile, e
 - 4) per l'acqua potabile consumata da MG Waternet ha addebitato tariffe regolamentate per legge.
- 16 Il giudice del rinvio osserva che, secondo il suo giudizio provvisorio, la questione di stabilire se si configuri una fornitura di acqua potabile non richiesta deve essere risolta in senso negativo. A suo avviso la pratica commerciale di Waternet infatti non pregiudica direttamente il consumatore medio né limita la sua libertà di azione riguardo al consumo di acqua potabile. Non vengono neppure indirettamente lesi gli interessi economici dei concorrenti legittimi di Waternet, atteso che, con riguardo alla fornitura di acqua potabile, nei Paesi Bassi non esiste un mercato o una concorrenza. La fornitura in parola non è dunque una pratica commerciale che la direttiva 2005/29 per il suo oggetto mira a vietare.
- 17 Esso osserva inoltre che la fattispecie in esame differisce in punti essenziali dal caso che ha dato luogo alla sentenza del 13 settembre 2018, Wind Tre e Vodafone Italia (C-54/17 e C-55/17, EU:C:2018:710), relativa all'interpretazione della nozione di «fornitura non richiesta». Infatti il consumatore dei Paesi Bassi non ha libertà di scelta quanto al fornitore dell'acqua potabile, i costi sono addebitati solo allorché il consumatore ha compiuto un atto attivo e consapevole, e il consumatore medio dei Paesi Bassi è consapevole del fatto che alla fornitura di acqua potabile sono connessi costi. Pertanto detta giurisprudenza della Corte di giustizia non è rilevante nel caso di specie.

Seconda questione

- 18 Il giudice del rinvio chiede inoltre se le citate disposizioni della direttiva ostino all'esistenza di un contratto tra Waternet e MG.

- 19 Il giudice del rinvio spiega che MG sapeva che alla fornitura di acqua potabile sono connessi costi, che ciononostante egli per quasi quattro anni ha sistematicamente consumato acqua potabile, che ha proseguito il suo consumo di acqua potabile dopo aver ricevuto la lettera di benvenuto di Waternet e le successive fatture e solleciti, e che egli, dopo il rilascio di un'autorizzazione giudiziaria per il taglio dell'allacciamento di acqua potabile dell'abitazione, ha comunicato di desiderare comunque un contratto con Waternet.

DOCUMENTO DI LAVORO